

Appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo “PIAVEFutura: Nuovo Campus delle Scienze Economiche, Politiche e Sociali nella ex Caserma Piave a Padova”.

CUP: C94H17000710005 - CIG: B12A07A3E9

FAQ n. 2

COMUNICAZIONE N. 2 del 22 maggio 2024

DOMANDA	RISPOSTA
7) Si chiede di confermare la percentuale massima di subappalto con riferimento alla categoria prevalente OG1, poiché nella tabella di cui all'art. 3.1.2 del disciplinare e all'art. 6 del Capitolato è riportata pari al 49% della categoria mentre all'art. 62 del Capitolato è indicata pari al 49,9% della categoria.	7) La percentuale massima di subappalto per la categoria prevalente OG1 è pari al 49,9% dell'importo della categoria stessa, come previsto all'art. 62 del Capitolato Speciale d'Appalto. Per mero errore materiale è stata indicata agli artt.6 del Capitolato e 3.1.2 del Disciplinare di gara una percentuale massima di subappalto della categoria prevalente del 49%.
8) La presente per richiedere conferma che i professionisti incaricati dall'Operatore Economico per l'esecuzione della progettazione possano venir indicati come soggetti singoli non debbano (obbligatoriamente) costituirsi in RTP.	8) Si conferma quanto richiesto.
9) Qualora i progettisti vengano indicati, ai sensi dell'art. 44, co. 3, del D.Lgs. 36/2023, si chiede: a) conferma che i documenti della documentazione amministrativa che dovranno produrre e firmare digitalmente siano esclusivamente la domanda di partecipazione (documento unico compilato nelle parti di pertinenza, unitamente ai dati dell'impresa esecutrice dei lavori e poi firmata digitalmente congiuntamente, unitamente all'impresa esecutrice dei lavori) e il DGUE (predisposto e firmato digitalmente da ciascun operatore economico indicato come progettista); b) qualora si presentino in raggruppamento, se dovranno produrre e firmare digitalmente atto di impegno alla costituzione del raggruppamento con le dichiarazioni previste dalla normativa vigente per i raggruppamenti temporanei;	9) a) Si conferma e si rinvia a quanto specificato al punto 15.2.1 e 15.3 del Disciplinare di gara. b) In caso di raggruppamento di progettisti indicati costituendo, come specificato al punto 15.2.2 del Disciplinare, i progettisti indicati dovranno rendere le dichiarazioni di impegno, compilando e sottoscrivendo la domanda di partecipazione, al punto 3 della parte I – Partecipazione in forma plurisoggettiva.

c) conferma che dovranno firmare digitalmente anche i documenti dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica.	c) Si conferma e si rinvia a quanto specificato al Capo 16 e 17 del Disciplinare di gara.
10) Nelle more dell'implementazione della disciplina di cui all'art. 106, comma 3 Dlgs. 36/2023, in conformità a quanto disposto con l'art. 225, comma 2 D.lgs. 36/2023, la verifica potrà avvenire tramite comunicazione PEC all'indirizzo della Compagnia, qualora non venga indicato dal concorrente in sede di offerta il sito internet presso cui poter verificare la garanzia?	10) Si conferma che la verifica dell'autenticità della garanzia di cui al Capo 10 del Disciplinare di gara potrà avvenire tramite comunicazione PEC, in applicazione della delibera ANAC n. 106 del 19 dicembre 2023, Ove l'indirizzo PEC dedicato non sia già presente nella documentazione contrattuale del Garante, il concorrente potrà riportarlo nella Domanda di partecipazione o indicarlo in apposita dichiarazione allegata e dovrà acquisire l'impegno del garante a riscontrare le richieste pervenute dalla stazione appaltante nel termine massimo di cinque giorni lavorativi.
11) Si chiede se, in caso di partecipazione alla procedura tramite progettisti in RTP (da costituire), le figure del restauratore di beni culturali, del professionista iscritto all'ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali, e del progettista esperto per acustica e ambiente possano essere coinvolti quali Consulenti del raggruppamento, o se, invece, debbano necessariamente essere ricompresi all'interno del Raggruppamento stesso quali mandanti.	11) Come precisato ai punti 1.2.2, lett. f) e 7.1.2.1 del Disciplinare di gara, tra le figure minime che costituiranno il gruppo di lavoro e i soggetti del costituendo raggruppamento temporaneo di progettisti può intercorrere un rapporto di consulenza, come definito alla lett. d) del predetto punto 1.2.2 del Disciplinare. Pertanto il rapporto di consulenza deve sussistere tra il professionista e il soggetto mandatario o mandante del raggruppamento e non tra il professionista e il costituendo raggruppamento stesso. La natura del rapporto professionale intercorrente deve essere precisata nella parte II, lett. B della Domanda di partecipazione.
12) Si chiede conferma alla Stazione Appaltante che tutte le lavorazioni relative ai pozzi geotermici non saranno a carico dell'aggiudicatario del presente appalto.	12) Si conferma che le lavorazioni relative ai pozzi geotermici sono a carico dell'aggiudicatario.

Il Responsabile Unico del Progetto
Arch. Giuseppe Olivi